

**CONVENZIONE FRA IL TRIBUNALE DI BRINDISI E IL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI PER LA TRASCRIZIONE DEI PROVVEDIMENTI
GIUDIZIARI NEI PROCEDIMENTI CIVILI**

Il **Tribunale di Brindisi**, in persona del Presidente pro tempore Dott. Vincenzo Scardia,

e

Il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi**, in persona del Presidente pro-tempore Avv. Daniela Faggiano,

PREMESSO

- a) che il Tribunale di Brindisi e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi perseguono il comune obiettivo di favorire la semplificazione, l'accelerazione e la concentrazione di servizi di giustizia, secondo criteri di razionalizzazione, speditezza ed efficienza delle attività amministrative;
- b) che, in particolare, concordano sulla necessità di garantire, per il futuro, la puntuale trascrizione, nei registri immobiliari della Conservatoria – Agenzia del territorio, ai sensi degli artt. 2643 e ss. c.c., delle sentenze e degli altri provvedimenti giudiziari che prevedono la costituzione, il trasferimento, la modifica o l'estinzione del diritto di proprietà e degli altri diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché, di garantire l'azzeramento dell'arretrato che si è venuto a creare;
- c) che ai sensi dell'art 6, comma 2, del d.lgs. n. 347/1990 *"I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione de essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di 120 giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta"*;
- d) che l'art 2671 c.c. pone a carico del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione l'obbligo di curare che questa venga eseguita, ma non anche quello di provvedervi personalmente;

- e) che i cancellieri possono farsi assistere da un ausiliario nella predisposizione degli incumbenti necessari alla trascrizione delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari in genere, ai sensi dell'art 68 c.p.c. potendosi intendere l'espressione normativa che legittima il ricorso a tale forma di assistenza ("*compimento di atti che non è in grado di compiere da sé solo*") anche come impossibilità oggettiva di garantire un efficace servizio di cancelleria, tenuto conto dei carichi di lavoro, del personale di cui si dispone e delle specifiche competenze tecniche richieste per l'esecuzione di tali adempimenti;
- f) che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati intende mettere a disposizione del Tribunale di Brindisi l'elenco degli avvocati disponibili ad assumere l'incarico di ausiliari per la trascrizione delle sentenze.

Tutto quanto premesso,

CONVENGONO

Articolo 1

La Cancelleria del Tribunale di Brindisi, come primo adempimento, inviterà tramite pec il difensore della parte vittoriosa ad effettuare, a propria cura e spese, ex art 8 del DPR n. 115/2002, la redazione della nota di trascrizione del provvedimento giudiziale, nonché a provvedere alla sua trascrizione presso la competente Conservatoria - Agenzia del Territorio, con invito altresì a depositare presso la Cancelleria, anche tramite pec, entro il termine di 40 giorni dalla pubblicazione del provvedimento da trascrivere, una copia della nota attestante l'avvenuta trascrizione.

Articolo 2

Contestualmente all'invito di cui all'art. 1, la Cancelleria chiederà al difensore della parte vittoriosa di esprimere, entro il medesimo termine di 40 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, l'eventuale indisponibilità della parte medesima a provvedere alla trascrizione.

Articolo 3

Decorso infruttuosamente il termine di 40 giorni di cui all'art. 1, ovvero ricevuta la dichiarazione di indisponibilità di cui all'art 2, la Cancelleria nei 15 giorni successivi, sarà autorizzata a conferire l'incarico di eseguire la trascrizione ad uno degli Avvocati dell'Ordine di Brindisi iscritti nell'apposito elenco, come comunicato e aggiornato dal Consiglio

dell'Ordine, avendo cura, nel conferimento degli incarichi, di seguire un criterio di rotazione e di assegnazione automatica e progressiva, a partire dal primo degli iscritti in ordine alfabetico.

Contestualmente, al conferimento dell'incarico, l'ausiliario sarà autorizzato a:

- 1) chiedere, alla parte e/o al suo difensore, le informazioni e la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico;
- 2) chiedere alla parte, anche tramite il suo difensore, l'anticipazione delle spese vive, come indicate nell'art 6, ovvero inoltrare alla parte o al suo difensore la documentazione necessaria affinché gli stessi possano provvedere al versamento diretto e quindi trasmettere le relative quietanze da presentare agli uffici per l'espletamento dell'incarico.

Articolo 4

La Cancelleria fornirà all'ausiliario copia autentica del provvedimento da trascrivere nonché la documentazione accessoria utile all'adempimento (ad esempio, ove presenti nel fascicolo d'ufficio, nota di trascrizione della domanda giudiziale, ovvero della sentenza di primo grado, visure catastali, visure ipotecarie, c.t.u., ecc) e, ove noto, il recapito (di posta ordinaria, e-mail, pec, telefono, telefax, cellulare) della parte cui addebitare le relative spese, nonché del suo difensore.

Ove possibile e accettata dalla competente Conservatoria - Agenzia del Territorio, su richiesta dell'ausiliario verrà trasmesso a mezzo pec il duplicato informatico o la copia autentica del provvedimento, nel rispetto delle norme sull'autenticazione degli atti informatici.

Articolo 5

Il difensore della parte vittoriosa sarà tenuto a fare tutto quanto è nelle proprie possibilità per garantire all'ausiliario la trasmissione delle informazioni e della documentazione richieste, nonché il versamento in via anticipata degli importi necessari per le spese vive di trascrizione, fornendo a tale fine i recapiti telefonici, di telefax, e-mail, pec del cliente.

Articolo 6

Il compenso dell'ausiliario sarà liquidato con decreto ai sensi dell'art. 52 disp. att. c.p.c., in conformità all'istanza presentata dal medesimo ai sensi del successivo art. 8 e sulla base di quanto di seguito indicato.

Il compenso verrà determinato nella misura forfettaria di € 350,00, oltre IVA e CAP, oltre al rimborso delle spese vive di imposta catastale ed ipotecaria, bolli, sanzioni per il ritardo e quant'altro.

Nel caso in cui la trascrizione debba essere eseguita presso più Conservatorie, all'ausiliario spetterà un compenso aggiuntivo di € 150,00 per ogni trascrizione ulteriore, sempre oltre al rimborso delle spese vive di imposta.

Articolo 7

L'ausiliario eseguirà la trascrizione entro il termine di 60 giorni dall'assunzione dell'incarico, salvo richiesta di proroga determinata dalla mancata tempestiva ricezione di informazioni e della documentazione necessaria a trascrivere, ovvero dal mancato adempimento della parte al pagamento delle spese vive.

Articolo 8


L'ausiliario depositerà in Cancelleria la nota di trascrizione in originale unitamente all'istanza di liquidazione del proprio compenso, predisposta in conformità a quanto previsto nella presente convenzione.

Il cancelliere, effettuata la dovuta annotazione in calce al provvedimento, curerà l'inserimento della nota nel fascicolo d'ufficio informativo e cartaceo.

Brindisi, li 07/05/2024

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Daniela Faggiano



Il Presidente del Tribunale di Brindisi

Dott. Vincenzo Scardia

